

# **COMUNE DI CORSICO**

Via Roma 18 - 20094 CORSICO (MI)  
C.F. 00880000153 - P.Iva 00880000153



**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)  
E VERSO DIPENDENTI (RCO)**

**CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA  
C.I.G. 7916009148 – CPV 66510000-8 – GARA N.7441804**

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA'</b>	Quella svolta dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
<b>BROKER</b>	GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Corsico.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>PERIODO ASSICURATIVO</b>	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>PRESTATORE DI LAVORO</b>	Tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.
<b>RETRIBUZIONE</b>	Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i co.co.co. ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta)

e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.

**RISCHIO**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

**SCOPERTO**

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETA'**

L'impresa assicuratrice.

**UBICAZIONE  
DEL RISCHIO**

Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata

## Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

### 1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### 2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

È prevista la rateazione annuale del premio, il pagamento dell'unica rata è fissata al 31/12/2019.

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

### 3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o PEC indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

### 4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

## **5. Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mezzo PEC. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

## **6. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

## **7. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

## **8. Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

## **9. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

## **10. Durata del contratto**

Il presente contratto ha la durata di anni 1, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2019 fino alle ore 24 del 31/12/2020 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

## **11. Efficacia temporale delle garanzie**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

## **12. Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

## **13. Coassicurazione e delega**

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

#### **14. Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";

- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato e riportato nella Documentazione di Gara di cui alla procedura di aggiudicazione della presente polizza. L'aliquota provvigionale stabilita nella procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte del Comune di Corsico è pari al 10%. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

## **15. Produzione di informazioni sui sinistri**

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) Sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari ad €. \_\_\_\_\_;
  - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. \_\_\_\_\_.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

## **16. Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## **17. Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Milano, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

## **18. Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi

come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo mail PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

#### **20. Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **21. Obblighi di riservatezza e segretezza**

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

#### **22. Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

#### **23. Gestione delle vertenze**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di



provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

## **Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RCT/RCO**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **24. Descrizione del rischio**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato, in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale e comunque di fatto svolta.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo riportiamo di seguito una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- Anagrafe, igiene, polizia urbana, annonaria;
- Macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- Servizi cimiteriali;
- Scuole, biblioteche, musei, teatri;
- Manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose;
- Servizi ed opere assistenziali, farmacie;
- Gestione "case di riposo"
- Impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- Captazione e distribuzione di acqua potabile;
- Servizio di smaltimento rifiuti;
- Strade, lavori e manutenzioni di opere pubbliche;
- Proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali;
- Proprietà, manutenzione e taglio di boschi;
- Manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.

### **25. Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta, a seguito di fatto accidentale.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere

#### **B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti**

### **all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, e dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a. e b. sono inoltre operanti:

1) per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delegato dall'assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso;

2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 e s.m.i.. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

a) La garanzia di cui all'art. 27, comma B, lett. b) a) prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di 2.500,00 Euro.

### **26. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione R.C.T., le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, i parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs 38/2000, e i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003 quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, salvo quanto disposto dall'art. 27, comma B.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

a) da impiego di veicoli a motore, di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili,

ovvero di tutti i mezzi assoggettati all'obbligo di assicurazione obbligatoria ex L.990/69;

- c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- d) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose;
- e) da furto, salvo quanto riportato al successivo art. 30.v.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) derivanti da campi elettromagnetici indotti;
- i) dovuti ad atti di guerra, terrorismo e sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti, sommosse e atti vandalici in genere;
- j) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenute in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) causati dall'utilizzo di articoli pirotecnici;
- l) derivanti dallo svolgimento di attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- m) conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.

## **27. Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e di "Terzo"**

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT:

- a. il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

## **28. Garanzie Aggiuntive**

Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate.

### **a. Attività varie**

L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in genere

- in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare
- per i rischi derivanti dall'esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili
- da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, parchi giochi, strade private e parcheggi). Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, officine, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi ed altre attrezzature usate dal Contraente, ovunque ubicati.
- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.
- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici.
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dall'organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mercati, mostre e fiere in genere (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand), manifestazioni, concerti, attività culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all'interno di sedi del Contraente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all'installazione di eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà.
- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi o se distribuiti mediante macchine automatiche.
- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
- da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione e lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, piazze, ponti, canali, fognature, fossi, depuratori ed inceneritori di pertinenza comunale, di acquedotti e dighe compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando

l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso.

Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;

- dall'esercizio, gestione, organizzazione di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi, Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio e/o istruzione sia scolastici che extrascolastici, borse di studio, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; la garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali;
- dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio;
- dai minori che il Contraente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi;
- da trasporti sociali ed alloggi per il recupero di tossico dipendenti, centri di accoglienza per gli extracomunitari;
- dall'esercizio di case di riposo, soggiorni per anziani e per l'assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per le prestazioni di carattere infermieristica e sanitario eventualmente effettuate, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi, nel qual caso si intende compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente i servizi medesimi;
- dall'esercizio/gestione di macelli pubblici, mercati, fiere, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, di canili ed altri ricoveri di animali, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- da proprietà, esercizio, gestione di ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, servizio di infermeria e pronto soccorso. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale di medici/paramedici addetti agli ambulatori/poliambulatori/servizio di infermeria e di pronto soccorso, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S. L /A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura;
- dalla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche; tale garanzia comprende anche l'uso di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui vuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi;
- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto.

- dall'esistenza, proprietà e/o esercizio di musei, pinacoteche, biblioteche, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture aperte al pubblico, giardini zoologici, acquari e simili;
- dall'organizzazione, esercizio e direzione di attività di volontariato in genere, compresa quella finalizzata al recupero del disagio sociale e della marginalità. La garanzia copre anche la responsabilità personale dei volontari che partecipano alle suddette attività.
- dall'attività di rimozione e rimorchio di veicoli non in avaria effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
- dall'esercizio di notificazione atti effettuato tramite vigili urbani e/o messi comunali, nonché indagini statistiche e distribuzione di certificati elettorali, effettuate anche da personale non dipendente incaricato dal Contraente;
- dal servizio di polizia municipale, nonché di vigilanza/sorveglianza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non e dal servizio di accalappia cani;
- dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

#### **b. Carrelli e macchine operatrici**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

#### **c. Cessione lavori in subappalto**

La garanzia comprende la responsabilità civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle Ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

#### **d. Committenza**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

#### **e. Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di mezzi o veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione

ex L. 990/69.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

**f. Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**g. Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi – Scavi e reinterri**

La garanzia comprende, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, i danni:

- alle condutture e agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da scavi, pose e reinterri di opere e/o installazioni in genere;
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**h. Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimossi.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**i. Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**j. Danni a opere o installazioni**

La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o ritardato intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**k. Danni da incendio**

L'assicurazione è operante, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. La presente copertura opera

a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" dell'Ente.

#### **l. Danni da partecipazione occasionale**

La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

#### **m. Franchigia RCT – Self Insurance Retention (SIR)**

L'assicurazione, è prestata con applicazione di una franchigia fissa assoluta per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza, salvo quando sono indicati importi o scoperti diversi.

Il contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

#### **n. Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

#### **o. Installazione e/o manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

#### **p. Malattie professionali**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **q. Proprietà e conduzione dei fabbricati**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, esercizio,



conduzione, amministrazione, utilizzo o custodia di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati.

Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

**r. Responsabilità personale dei dipendenti, parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 – Responsabilità personale degli Amministratori e del Segretario**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art.5 del D.lgs.38/2000 e successive modificazioni, e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003 e successive modificazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs.626/94 e successive modificazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i lavoratori parasubordinati, i dipendenti dell'assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL nonché dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003.

Parimenti l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

**s. Veicoli dei dipendenti**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

**t. Inquinamento accidentale**

L'assicurazione, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 28 punto d), si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, causati da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività descritta in polizza.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**u. Strade**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale e illuminazione pubblica.

**v. Danni da furto**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante da furto perpetrato mediante l'utilizzo di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dei quali lo stesso ne debba rispondere.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo

Allegato B alla presente polizza.

**w. Attività di rimozione veicoli**

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante dall'attività di rimozione veicoli in divieto di sosta, o comunque per ragioni di sicurezza della viabilità, esercitata con l'ausilio di veicoli e personale proprio e/o per il tramite di appaltatori e/o subappaltatori. L'assicurazione vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada nonché per i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi in apposite aree.

La presente estensione trova piena validità qualora l'attività di rimozione venga effettuata da personale qualificato.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**x. Spargimento di acqua**

La garanzia comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere.

Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**y. Responsabilità in materia di protezione dei dati personali**

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per i danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

**z. Distribuzione e smercio di prodotti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

### **Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri**

#### **29. Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;

b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o al Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società o al Broker di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

#### **30. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite nell'ambito del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

#### **31. Limiti territoriali**

Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

#### **32. Gestione sinistri in S.I.R. (Self Insurance Retention)**

L'assicurazione entra in vigore dopo l'importo indicato nell'allegato B), importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale Self Insurance Retention (di seguito S.I.R.) per ciascun sinistro RCT.

In presenza di un sinistro in serie, la S.I.R. verrà applicata una sola volta.+

Si conviene pertanto che:

- a) Per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo della S.I.R., le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari avvalendosi eventualmente anche di strutture esterne;
- b) Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo della S.I.R. la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro non opponendo al terzo danneggiato la franchigia così come indicato nell'Allegato B).

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo in S.I.R. dovesse superare tale importo, l'Assicurato ne farà denuncia alla Società che riconoscerà come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta all'Assicurato.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati, potranno denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima. Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dell'Assicurato senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Resta inteso tra le parti che la società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente/Assicurato prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento. La Società provvederà a richiedere il preventivo consenso alla liquidazione del danno trasmettendo al Contraente/Assicurato la completa documentazione istruttoria del danno comprensiva del calcolo dell'importo della liquidazione. In caso di mancata risposta del Contraente/Assicurato e trascorsi 45 giorni dall'invio della documentazione, la Società potrà procedere alla liquidazione del danno.

In caso di richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa all'Assicurato ed in assenza di risposta trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, la Società potrà procedere alla liquidazione del danno.

Le Parti convengono che, in caso di dissenso da parte del Contraente/Assicurato circa la liquidazione del danno proposta dalla Società, metterà a disposizione la quota di danno ritenuta a suo carico, secondo il progetto di liquidazione da questa proposto, facendosi carico delle spese fino a quel momento sostenute. Da quel momento la gestione del danno sarà assunta dal Contraente a carico del quale rimarrà l'importo del danno, detratto quanto messo a disposizione dalla Società, e le spese dallo stesso sostenute per la gestione del medesimo.

In caso di assenso o mancata risposta del Contraente/Assicurato, qualora l'importo del risarcimento stabilito per ciascun sinistro risulti integralmente a carico del

Contraente/Assicurato a titolo di S.I.R., stabilita a termini di polizza, la Società trasmetterà al Contraente/Assicurato l'integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente/Assicurato, entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra provveda al pagamento.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a ritardato o mancato pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società rimangono a carico della Contraente/Assicurato.

In caso di assenso o mancata risposta del Contraente/Assicurato, qualora invece l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore alla somma dovuta dal Contraente a titolo di S.I.R., la Società corrisponderà direttamente al terzo danneggiato il risarcimento dovuto, comunque preventivamente condiviso con il Contraente/Assicurato e dandone formale comunicazione allo stesso.

**Sono esclusi dalla S.I.R: i sinistri RCO, per i quali la gestione spetterà alla Società.**

### **Disposizioni finali**

Il presente capitolato dopo la determina di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

### Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 31 Obblighi in caso di sinistro

Data    \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_